



UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A.

SAFEGUARDING REGOLAMENTO

Allegato al MOGC 231/231 di U.S. Lecce

REVISIONE	APPROVAZIONE	NATURA DELLE MODIFICHE
Rev. 0	27.05.2024 – Cda	Adozione

SOMMARIO

Art. 1 – Principi fondamentali	3
Art. 2 – Condotte vietate.....	3
Art. 3. Protocolli per la prevenzione, gestione, contenimento dei rischi in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, gestione delle segnalazioni ed obblighi informativi	5
Art. 4. Safeguarding Officer	8
Art. 5. Ulteriori adempimenti nella prevenzione e gestione dei rischi	9
Art. 6. Obblighi informativi e altre misure.....	11

ART. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI

U.S. Lecce S.p.A. adotta il presente Regolamento *Safeguarding* in conformità alle Linee Guida pubblicate dalla F.I.G.C. sul Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, al fine di garantire a tutti i propri tesserati il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

U.S. Lecce S.p.A. garantisce altresì il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati quali valori prevalenti rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

I predetti principi fondamentali devono essere rispettati da chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, così come devono essere rispettate le norme federali che vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio pena le sanzioni disciplinari ivi previste in caso di violazioni di detti divieti.

Il presente regolamento integra per la parte di interesse il MOGC ex D.lgs. n. 231/01 adottato da U.S. Lecce. Tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trova dunque disciplina sia nel predetto MOGC, sia nella normativa in materia e nella Linee Guida e nei Provvedimento adottati a livello federale.

ART. 2 – CONDOTTE VIETATE

Ai sensi del presente Regolamento le condotte vietate integranti fattispecie di abuso,violenza e discriminazione – **che devono essere segnalate secondo le modalità stabilite all'art. 3 e 4 del presente Regolamento** – sono le seguenti:

- a)abuso psicologico;
- b)abuso fisico;
- c) molestia sessuale;
- d) abuso sessuale;
- e) negligenza;

- f) incuria;
- g) abuso di matrice religiosa;
- h) bullismo e *cyberbullismo*;
- i) comportamenti discriminatori.

Ai fini del comma precedente, si intendono:

- a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa in cidersul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni,percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma,lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite,nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale,anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, *cyberbullismo*”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i cd. *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

ART. 3. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTENIMENTO DEI RISCHI IN RELAZIONE AI FENOMENI DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ED OBBLIGHI INFORMATIVI

In ottemperanza alle Linee Guida F.I.G.C., U.S. Lecce S.p.A. ha adottato i seguenti protocolli:

a) ai fini preventivi, di controllo e di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, per garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio la U.S. Lecce S.p.A. ha inserito il presente Regolamento nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, già precedentemente adottato così da garantire, in continuità, un'attività preventiva ed informativa basata principalmente sulla formazione e sul rispetto dei Principi Fondamentali anche del Settore Giovanile, facenti parte dei modelli organizzativi già adottati da U.S. Lecce, integrati con il Codice Etico e con il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

I controlli e gli eventuali interventi per eliminare situazioni di rischio vengono eseguiti attraverso il Responsabile di cui all'art. 4 di concerto con l'Organismo di vigilanza e si sostanziano in un costante monitoraggio con la segreteria ed i responsabili anche del settore giovanile di U.S. Lecce.

Le segnalazioni vengono effettuate sulla base delle indicazioni contenute nella "Procedura per la segnalazione di violazioni del diritto dell'unione europea e delle disposizioni normative nazionali (*whistleblowing*) e disciplina della tutela delle persone che segnalano violazioni".

La gestione delle segnalazioni nonché la tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime viene garantita attraverso la predetta Procedura, nonché mediante le procedure previste dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii. nelle parti compatibili, sempre in stretto raccordo tra il Responsabile di cui all'art. 4 del presente Regolamento e l'OdV.

La suddetta procedura, infatti, sebbene emanata in attuazione del Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", è utile e necessaria ai presenti fini perché offre la massima tutela al segnalante.

b) ai fini della definizione delle responsabilità in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e della specificazione delle conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni U.S.

Lecce si impegna ad applicare le sanzioni in ambito contrattuale nel rispetto degli Accordi Collettivi di categoria tenendo conto del principio della proporzionalità e del particolare disvalore delle suddette condotte vietate fino al licenziamento del trasgressore e si richiamo a tal riguardo le disposizioni contenute nel MOGC ex D.lgs. 231/01.

Nell'ambito della gestione dei rapporti di tesseramento non regolati anche da contratti di lavoro, U.S. Lecce potrà adottare tutte le misure che ritiene opportune a partire dall'allontanamento temporaneo del trasgressore fino alla definitiva interruzione di ogni rapporto;

c) con riguardo all'adozione di adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati, U.S. Lecce, garantisce una formazione continua dei calciatori, allenatori e staff tecnici finalizzata al rispetto dei Principi Fondamentali di ogni Settore, compreso quello Giovanile, la cui diffusione viene garantita anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito *web* ufficiale di U.S. Lecce;

d) la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali viene garantita attraverso la pubblicazione del presente Regolamento, facente parte integrante del Modello, su apposita sezione del sito *web* ufficiale di U.S. Lecce ed attraverso l'attività formativa indicata al precedente punto c);

e) con riguardo alle misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile di cui al successivo Art. 4, alla Commissione federale responsabile delle politiche di *safeguarding*, nonché la Procura federale ove competente, U.S. Lecce attribuisce il compito di regolamentare tali adempimenti all'Organismo di Vigilanza che potrà trasmettere le informazioni rilevanti direttamente alla predetta Commissione e/o Procura Federale oppure incaricare singoli uffici di U.S. Lecce.

Con riguardo, invece, alla trasmissione delle informazioni al Responsabile le direttive sono indicate al successivo art. 4;

f) con riguardo alle misure idonee a garantire il coordinamento con la Commissione federale responsabile delle politiche di *safeguarding* nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni sarà compito del Responsabile, di cui al successivo art. 4, disciplinare tali adempimenti;

i) la valutazione annuale delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dalla Società, e l'eventuale sviluppo di un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate sarà garantito dal Responsabile *Safeguarding*.

ART. 4. SAFEGUARDING OFFICER

Il *Safeguarding Officer* è il responsabile delle politiche di *safeguarding* ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

Il *Safeguarding Officer* (d'ora in poi anche Responsabile) è scelto tra:

- a) i professori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno 5 anni di esperienza;
- e) gli avvocati con almeno 5 anni di esperienza;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Segretario Generale, Amministratore di Federazioni Sportive nazionali e locali, Associazioni ed Enti di Promozione Sportiva, nonché di coloro che a qualsiasi titolo abbiano almeno 8 anni di esperienza in società sportive;
- g) coloro che abbiano ricoperto o ricoprano la carica di componente di Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/01, da almeno 5 anni;

purché in ogni caso sia garantita l'indipendenza rispetto all'organizzazione della Società ai sensi dell'art. 5 c.2 delle Linee Guida FIGC.

Il *Safeguarding Officer*:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento del modello organizzativo e di controllo per le parti di competenza, nonché dei codici etico e/o di condotta;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

- d. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dalla Società o dagli Enti/Organismi di controllo;
- e. svolge ogni altra funzione attribuita da U.S. Lecce o prevista dalla normativa in materia;
- g. per l'espletamento delle funzioni previste può essere coadiuvato da referenti della Società ed esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia;
- g. collabora con l'Organismo di Vigilanza per gli aspetti di competenza (ove soggetto esterno a detto Organismo).

Il Responsabile ha accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, favorisce la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Ogni segnalazione rilevante per il presente Regolamento deve essere effettuata al Responsabile ai recapiti e con le modalità indicate nella "Procedura per la segnalazione di violazioni del diritto dell'unione europea e delle disposizioni normative nazionali (*whistleblowing*) e disciplina della tutela delle persone che segnalano violazioni".

Il Responsabile ha accesso al canale di segnalazione interna curato dall'Organismo di Vigilanza anche se non componente di detto Organismo.

In caso di segnalazione:

- se il Responsabile è anche componente dell'Organismo di Vigilanza deve immediatamente informare gli altri componenti e tutte le indagini interne saranno gestite dall'Organismo di Vigilanza;
- se il Responsabile è soggetto esterno all'Organismo di Vigilanza deve parimenti immediatamente informare tale Organismo e tutte le indagini saranno gestite da quest'ultimo, secondo le norme che ne regolano il funzionamento, con la collaborazione del Responsabile che potrà essere anche delegato, volta per volta, per lo svolgimento delle relative attività.

ART. 5. ULTERIORI ADEMPIMENTI NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

U.S. Lecce garantisce inoltre:

- a) il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, l'inclusione e la valorizzazione delle diversità, principi che vengono garantiti attraverso strutture sia sportive che di ospitalità idonee e con l'assistenza continua di personale specializzato;
- b) la gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dalla Società;
- c) l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- d) l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti attraverso l'obbligo di osservanza dei principi statuiti nel Modello organizzativo, nel Codice Etico e nel codice di condotta a tutela dei minori adottati da U.S. Lecce;
- e) i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi devono informare senza indugio il Responsabile al quale competerà regolare le modalità di informativa alla Commissione federale responsabile delle politiche di *safeguarding*;
- f) l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati attraverso professionisti scelti dalla U.S. Lecce;
- g) la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FIGC in materia di *safeguarding*;
- h) la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche attraverso professionisti scelti dalla U.S. Lecce, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla FIGC;
- i) adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo: ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); viaggi, trasferte e pernotti; trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; manifestazioni sportive di qualsiasi livello;

- l) adeguati provvedimenti di *quick-response* da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi attraverso l'attività di indagine da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- m) adeguati provvedimenti per ogni violazione delle disposizioni e dei protocolli adottati nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restandole procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;
- n) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *earlywarning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
- o) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- p) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
- i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
- q) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

ART. 6. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

U.S. Lecce garantisce la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:

- a) la pubblicazione sul proprio sito web del presente Regolamento, facente parte integrante del Modello 231/2001, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile nominato;
- b) la pubblicazione della notizia dell'adozione del presente Regolamento e dei relativi aggiornamenti;

- c) l'immediata comunicazione dell'adozione del presente Regolamento alla Commissione federale delle politiche di *safeguarding*;
- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, dell'esistenza del presente Regolamento e del nominativo e dei contatti del Responsabile;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile e dalla Commissione federale delle politiche di *safeguarding* nonché alla Procura Federale ove competente;
- f) la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla F.I.G.C. nonché dalla Società;
- l) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
- m) la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- o) la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- p) la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.